



**COMUNE DI  
CASSANO SPINOLA**  
Provincia di Alessandria

**DELIBERAZIONE N. 18**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consigliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	ALLIANO Giovanni	X	
2	TRAVERSO Marco	X	
3	DIVANO Agostino	X	
4	BOTTARO Luigi	X	
5	VACCARI Caterina		X
6	FIRPO Gian Carlo	X	
7	ALIANO Sabrina	X	
8	MANNARELLA Giuseppe	X	
9	FRISONE Mattia	X	
10	REPETTO Roberto	X	
11	FIORETTI Bruno		X
12	FERRARI Nicoletta	X	
13	BIAVA Elena		X
Totali		10	3

Risultano altresì presenti in qualità di Assessore non facente parte del Consiglio i Sigg.ri Lolaico Maria Maddalena e Tortarolo Sandro

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor ALLIANO Giovanni, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria, in conformità alle direttive dell'Amministrazione e nel rispetto della vigente normativa di settore, che qui si intende completamente richiamata;

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTI:

- l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- l'art. 5, comma 4-quater, del d.l. 102/2013, convertito con modifiche dalla l. 124/2013, che dispone: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso."

CONSIDERATO che l'art. 5 del DL 102/2013, ha reso meno rigidi i criteri di determinazione delle tariffe del tributo previsti dalla versione iniziale della norma, attribuendo ai comuni la facoltà di applicare la componente del tributo diretta alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ricorrendo all'impiego di criteri differenti da quelli rigidamente disciplinati dall'art. 14 del DL 201/2011 e dal DPR 158/1999 (sul cosiddetto metodo normalizzato). Ciò mediante apposita norma regolamentare, da adottarsi entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione 2013;

ATTESO che la volontà di questa Amministrazione è di applicare per l'anno 2013, la TARES, anche per non vanificare tutto il lavoro svolto fino ad oggi, attenendosi al sistema normalizzato del DPR 158/2013, seppure con qualche correttivo, in riferimento al parametro "numero degli occupanti" nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche, alle categorie di attività e ai coefficienti di produttività dei rifiuti riportati dal DPR 158/1999, allo scopo di attenuare il rilevante impatto che il passaggio al nuovo tributo determina su particolari nuclei familiari e categorie di attività, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga";

CONSIDERATO che:

- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- i commi 1 e 2, dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla"*

*individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”;*

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTO l'art. 8, co. 1 del D.L. 102/2013 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio, già' prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al 30 novembre 2013;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 10 contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013,
4. Di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per quanto compatibile;
5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione,
6. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Giovanni Alliano

Il Segretario Comunale  
F.to Domenica la Pepa

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/200.

Cassano Spinola, lì 21 DIC. 2013

Visto: Il Sindaco  
F.to Giovanni Alliano

Il Segretario Comunale  
F.to Domenica la Pepa

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21 DIC. 2013 all'Albo Pretorio online nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 21 DIC. 2013

Il Segretario Comunale  
F.to Domenica la Pepa

---